



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Sezione Distaccata di Ischia – SEZ.DISTACCATA DI ISCHIA

in persona del gop Maria

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 95450 Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2013 avente ad

OGGETTO: Responsabilità extracontrattuale

TRA

PAOLO, nato a (C.F.:

), elettivamente dom.to in Napoli al Centro

Direzionale Is. F4, presso lo studio dell' Vincenzo Liguori, dal quale

è rappresentato e difeso in virtù di procura in atti

Pec: info@pec.studiolegaleliguori.com

attore

CONTRO

MARIO, nato a (C.F.:

) e **GIOVANNI** nato a

(C.F.:) elettivamente dom.ti in

presso lo studio

dell'Avv. Giovangiuseppe dal quale sono rappresentati e

difesi in virtù di procura in atti

Pec:



Convenuti in riconvenzionale

e

GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA (

), in persona del suo legale rappresentante p.t.

elettivamente dom.ta in _____ presso lo
studio dell'Avv. Erasmo _____ dal quale è rappresentata e difesa
in virtù di procura in atti

Convenuta

e

UNIPOLSAI S.P.A (_____ **), in persona del legale
rappresentante p.t. elettivamente dom,to in**

_____ presso lo studio dell'Avv. Edoardo _____, e dell'avv.
Fabrizio _____ in virtù di procura in atto

Chiamata in causa

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da atti difensivi, scritti conclusionali e verbali di causa in atti.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.pc., in combinato disposto con l'articolo 429, c.1, c.p.c., mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo lo svolgimento del processo).

Si precisa che il presente giudizio è giunto all'attenzione della sottoscritta Gop estensore all'udienza del 22.5.2023 ad istruttoria già parzialmente svolta, e decisa alla luce della documentazione



2) SULLA DOMANDA RICONVENZIONALE

Il riconoscimento della esclusiva responsabilità dell'evento dannoso in capo al Signor Giovanni, conducente della veicolo Honda SH 125 tg. , di proprietà del Signor Mario, impone il rigetto in toto della domanda riconvenzionale e l'assorbimento di ogni domanda posta in via riconvenzionale. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, come da dispositivo, ai sensi del D.M. Giustizia 10.03.2014 n°55 (come modificato dal DM 147/22), in relazione all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito rapportata anche al tenore delle difese svolte (calcolate al valore medio sul valore della causa nello scaglione tra 260.000,00 a 520.00).

.P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica nella persona del Gop Maria definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

Riconosciuta l'esclusiva responsabilità del Signor Giovanni nel sinistro per cui è causa,

- 1) condanna Giovanni in solido con Mario e Groupama assicurazioni SPA a pagare all'attore Paolo la somma di € 1000,00 a titolo di risarcimento per i danni subiti dal motoveicolo Honda SH 150, targato .
- 2) condanna Giovanni in solido con Mario e Groupama assicurazioni SPA a pagare all'attore Paolo la somma di € 365.455,42 a titolo di risarcimento danni non patrimoniali calcolati come in parte motiva



- 3) condanna Giovanni in solido con Mario e Groupama Assicurazioni Spa a pagare a titolo di spese legali per la costituzione della Unipol assicurazioni la somma calcolata come in parte motiva di € 9.708, 00 per onorario, oltre spese generali Iva e CPa se dovute
- 4) condanna Giovanni in solido con Mario e Groupama Assicurazioni Spa a pagare a titolo di spese legali calcolate come in parte motiva la somma di € 22.407,00 oltre € 800,00 per spese, oltre spese generali, Iva e CPa se dovute, con attribuzione all'Avv. Vincenzo Liguori, dichiaratosi antistatario,
- 5) Le spese di CTU seguono la soccombenza con relativo diritto dell'attore a richiedere alle parti soccombenti in solido la restituzione di anticipi fatti

Così deciso in Napoli 9.5.2026

Il Gop

Dott.ssa Maria

